

**C.U.P.:**

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):**



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA  
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIES  
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA  
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  
n° 3702 del 05 settembre 2008

**Pag. 1: - NORME GENERALI**

**Pag. 47: - NORME TECNICHE**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **NORME GENERALI**

*Si raccomanda al concorrente l'attenta lettura delle presenti Norme Generali in quanto costituiscono lex specialis di gara integrando le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relative al rapporto tra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico nella fase di esecuzione del contratto.*

*Si richiede, in particolare, di approfondire i seguenti articoli, per poter predisporre un'offerta che tenga in adeguato conto le loro conseguenze in fase esecutiva: art. 30 Pagamenti della rata di saldo; art. 40 Prezzi applicabili a nuove lavorazioni e nuovi prezzi unitari; CAPO IX Disciplina dei contratti e avvalimento.*

|   |    |
|---|----|
| <b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</b> .....  | 1  |
| <b>CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL' APPALTO</b> .....   | 4  |
| <b>Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni</b> .....   | 4  |
| <b>Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto</b> .....                             | 5  |
| <b>Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto e prezzi unitari</b> .....                    | 6  |
| <b>Art. 4. Prestazioni principali e secondarie</b> .....  | 6  |
| <b>CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE</b> .....   | 7  |
| <b>Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto</b> .....          | 7  |
| <b>Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto</b> .....                                    | 7  |
| <b>Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto</b> .....                             | 8  |
| <b>Art. 8. Modifiche dell'operatore economico Operatore Economico</b> .....                     | 8  |
| <b>Art. 9. Rappresentante dell'Operatore Economico e domicilio; direttore di cantiere</b> ..... | 8  |
| <b>Art. 10. Risoluzione del contratto.</b> .....  | 9  |
| <b>Art. 11. Recesso</b> .....   | 11 |
| <b>Art. 12. Cessione del contratto</b> .....  | 11 |
| <b>Art. 13. Cessione del credito</b> .....  | 11 |
| <b>Art. 14. Ordini di Servizio</b> .....  | 11 |
| <b>Art. 15. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione</b> .....      | 11 |
| <b>Art. 16. Convenzioni in materia di valuta e termini</b> .....                                | 12 |
| <b>CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE</b> .....   | 13 |
| <b>Art. 17. Consegna e inizio del servizio</b> .....  | 13 |
| <b>Art. 18. Termini per l'ultimazione del servizio</b> .....                                    | 14 |
| <b>Art. 19. Proroghe</b> .....  | 14 |
| <b>Art. 20. Sospensioni del servizio ordinate dal DEC</b> .....                                 | 15 |
| <b>Art. 21. Sospensioni del servizio ordinate dal RUP</b> .....                                 | 16 |
| <b>Art. 22. Penali in caso di ritardo nell'ultimazione del servizio</b> .....                   | 16 |
| <b>Art. 23. Programma esecutivo del servizio dell'Operatore Economico</b> .....                 | 17 |
| <b>Art. 24. Inderogabilità dei termini per l'ultimazione del servizio</b> .....                 | 17 |
| <b>Art. 25. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini</b> .....                | 17 |
| <b>CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI</b> .....  | 19 |
| <b>Art. 26. Servizi a misura</b> .....  | 19 |
| <b>CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA</b> .....   | 20 |
| <b>Art. 27. Pagamenti in acconto</b> .....  | 20 |
| <b>Art. 28. Pagamenti della rata di saldo</b> .....   | 20 |
| <b>Art. 29. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti</b> .....                         | 21 |
| <b>Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo</b> .....         | 22 |
| <b>Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo</b> .....                          | 22 |
| <b>Art. 32. Anticipazione del pagamento dei materiali</b> .....                                 | 22 |
| <b>Art. 33. Cessioni di crediti</b> .....   | 22 |
| <b>Art. 34. Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile</b> .....                 | 23 |
| <b>CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE</b> .....  | 24 |
| <b>Art. 35. Garanzia definitiva</b> .....   | 24 |
| <b>Art. 36. Obblighi assicurativi a carico dell'Operatore Economico</b> .....                   | 25 |
| <b>CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE</b> .....  | 26 |
| <b>Art. 37. Modifiche al contratto</b> .....  | 26 |
| <b>Art. 38. Modifiche al contratto per errori o omissioni progettuali</b> .....                 | 27 |
| <b>Art. 39. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari</b> .....             | 27 |
| <b>CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b> .....                                       | 29 |
| <b>Art. 40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza</b> .....                           | 29 |
| <b>Art. 41. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere</b> .....                      | 29 |
| <b>CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO</b> .....                                 | 31 |
| <b>Art. 42. Subappalto e cottimo</b> .....  | 31 |
| <b>Art. 43. Responsabilità in materia di subappalto</b> .....                                   | 32 |
| <b>Art. 44. Pagamento dei subappaltatori</b> .....  | 33 |
| <b>Art. 45. Sub-contratti</b> .....   | 33 |
| <b>Art. 46. Avvalimento</b> .....   | 34 |
| <b>CAPO 10. CONTROVERSIE</b> .....  | 35 |
| <b>Art. 47. Riserve, Accordo bonario e transazione</b> .....                                    | 35 |
| <b>Art. 48. Arbitrato e Definizione delle controversie</b> .....                                | 36 |
| <b>Art. 49. Contestazioni tra Stazione appaltante e Operatore Economico</b> .....               | 36 |
| <b>CAPO 11. MANODOPERA</b> .....  | 37 |
| <b>Art. 50. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera</b> .....                      | 37 |

|   |    |
|---|----|
| Art. 51. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) .....                                  | 37 |
| CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE .....   | 39 |
| Art. 52. Ultimazione del servizio .....   | 39 |
| Art. 53. Termini per la verifica di conformità per l'accertamento della regolare esecuzione ..... | 39 |
| CAPO 13. NORME FINALI.....  | 40 |
| Art. 54. Sinistri alle persone e danni.....   | 40 |
| Art. 55. Danni cagionati da forza maggiore .....  | 40 |
| Art. 56. Oneri e obblighi a carico dell'Operatore Economico .....                                 | 40 |
| Art. 57. Obblighi dell'Operatore Economico riguardo alla viabilità autostradale.....              | 41 |
| Art. 58. Requisiti ambientali.....  | 42 |
| Art. 59. Facoltà di controllo della Stazione appaltante (verifiche e ispezioni) .....             | 42 |
| Art. 60. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto .....                                   | 43 |
| Art. 61. Tracciabilità dei pagamenti .....  | 43 |
| Art. 62. Disciplina antimafia.....  | 44 |
| Art. 63. Spese contrattuali, imposte, tasse.....  | 44 |
| Art. 64. Riservatezza delle informazioni .....  | 44 |
| Art. 65. Trattamento dei dati personali.....  | 45 |
| Art. 66. Disposizioni finali .....  | 45 |

## CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione del servizio di cui al comma 2.

**Il servizio è così individuato: "Prove di Laboratorio e Servizio di Controllo Qualità di materiali e lavorazioni con laboratorio mobile. Periodo di riferimento:2018-2019"**

3. Sono compresi nell'appalto tutte le attività, le prestazioni, la manodopera, le forniture, i noli e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto e dal capitolato speciale d'appalto – norme tecniche, del quale l'Operatore Economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza prima di formulare l'offerta e sul quale l' Operatore Economico dichiara di non avere alcuna osservazione.
4. L'esecuzione del servizio deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l' Operatore Economico deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Nel presente Capitolato Speciale d'appalto sono assunte le seguenti definizioni:
  - a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
  - b) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - c) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che ha indetto l'appalto e che ha sottoscritto il contratto;
  - d) **Operatore Economico:** detto anche appaltatore o esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
  - e) **RUP:** Responsabile del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
  - f) **DEC:** Direttore dell'esecuzione del contratto nominato e con i compiti previsti dal Codice dei contratti;
  - g) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
  - h) **DUVRI:** Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all'articolo 26, comma 3 del Decreto n. 81 del 2008;
  - i) **Costo della manodopera:** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del personale stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
  - j) **Oneri di sicurezza aziendali (anche OS):** gli oneri che deve sostenere l'Operatore Economico per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
  - k) **Costi di sicurezza (anche CS):** i costi per l'attuazione del DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza"

del Modello per la redazione del DUVRI allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);

## Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito dalla seguente tabella:

| <i>Importi in Euro</i> |  |                      | <b>TOTALE</b>         |
|------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>               | <b>Servizi ( S<sub>m</sub> ) A MISURA</b>            |                      | <b>835.445,80</b>     |
| <b>2</b>               | <b>Servizi( S<sub>c</sub> ) A CORPO</b>              |                      | <b>0</b>              |
| <b>3</b>               | <b>Servizi ( S = S<sub>m</sub> + S<sub>c</sub> )</b> |                      | <b>835.445,80</b>     |
| 3b                     | <b>Di cui: manodopera</b>                            | <b>30%</b>           | <b>250.633,74</b>     |
|                        | <i>Importi in Euro</i>                               | <b>a corpo (OSc)</b> | <b>a misura (CSm)</b> |
| <b>4</b>               | <b>Costi di sicurezza da DUVRI (CS)</b>              | <b>---</b>           | <b>41.772,29</b>      |
| <b>T</b>               | <b>IMPORTO TOTALE APPALTO (3 +4)</b>                 |                      | <b>877.218,09</b>     |

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

- importo del servizio (S) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'Operatore Economico in sede di gara sul medesimo importo;
- importo degli Costi di sicurezza (CS) determinato al rigo 4, della colonna «TOTALE».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

| <i>Importi in Euro</i> |   | <b>soggetti a ribasso</b> | <b>NON soggetti a ribasso</b> |
|------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>               | Servizi( S ) colonna (TOTALE)                     | <b>835.445,80</b>         |                               |
| <b>2</b>               | Costi di sicurezza da DUVRI (CS) colonna (TOTALE) |                           | <b>41.772,29</b>              |

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (3+4)» e dell'ultima colonna «TOTALE».

5. All'interno dell'importo per la prestazione del servizio (S) di cui al rigo 3 delle tabelle del comma 1, soggetti a ribasso, sono ricompresi:

- il costo del servizio;
- gli oneri di sicurezza aziendali propri dell'Operatore Economico ;
- le spese generali;
- l'utile d'impresa.

6. Per quanto riguarda il costo della manodopera (se previsto):

- L'onere per il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione appaltante è dato dalla somma dei prodotti dei costi unitari dei singoli lavoratori (ricavati sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oppure dei costi della manodopera indicati nei prezziari di riferimento utilizzati per il progetto, oppure dei costi della manodopera pubblicati da Enti istituzionali quali

il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti o il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o la Regione) per il tempo impiegato da ciascuno di essi, stimato su ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione dell'Impresa che si aggiudicherà l'appalto, dalla disponibilità dei suoi mezzi, dalla logistica e dalle modalità operative dalla stessa impiegate.

- b. Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori è fissato sulla base dei minimi salariali definiti dai CCNL e dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, il costo complessivo del personale può essere ribassato dal concorrente poiché dipende anche dal numero di ore/uomini e/o giorni/uomini necessario alle lavorazioni e quindi si determina in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale.
  - c. Il concorrente ha l'obbligo di dichiarare nell'offerta che il costo unitario rispetta il minimi salariali definiti dalla contrattazione nazionale collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
7. Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali (OS), gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari utilizzati nel progetto.

### **Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto e prezzi unitari**

- 1. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità delle singole lavorazioni individuate dall'elenco prezzi unitari di cui all'elaborato (EP01) del progetto effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
- 2. I prezzi unitari costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
- 3. I prezzi unitari contrattuali dell'«elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 39 del presente Capitolato speciale relativo ai prezzi applicabili a nuovi servizi non previsti nell'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara.

### **Art. 4. Prestazioni principali e secondarie**

- 1. In ragione della natura omogenea della prestazione, il servizio non è suddivisibile in prestazione principale e prestazioni secondarie ai sensi del comma 2 dell'art. 48 del Codice dei contratti.

## CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

### **Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità della Stazione appaltante per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, deve essere sempre fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati dalla Stazione appaltante con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'Operatore Economico, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.
6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all'articolo 71 del Codice dei contratti, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d'appalto posti a base di gara e tutti i relativi allegati.

### **Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - ) il presente Capitolato speciale - Norme generali e Norme tecniche, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - ) tutti gli elaborati del progetto posto a base di gara
  - ) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art. 3 del presente Capitolato Speciale d'appalto completo delle relative analisi prezzi ed elenco prezzi elementari se presenti nel progetto posto a base di gara;
  - ) DUVRI;
  - f) le polizze di garanzia di cui all'Art. 15 e all'Art. 36 del presente Capitolato Speciale d'appalto;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e di ambiente e in particolare:
  - a) il Codice dei contratti;
  - b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati e s.m.i..
  - c) il decreto legislativo n. 152 del 2006, con i relativi allegati e s.m.i..
3. Non fanno invece parte del contratto:
  - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

#### **Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d'offerta in merito alla verifica e all'accettazione del progetto posto a base di gara, all'esame della viabilità di accesso alle aree, dei luoghi del servizio, delle interferenze e delle condizioni locali e ambientali, debbono intendersi pienamente confermate in sede di sottoscrizione del contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d'esecuzione del contratto.
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione del servizio del presente Capitolato speciale, troveranno applicazione le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di Direttore dell'Esecuzione, Responsabile Unico del Procedimento ed esecuzione e contabilizzazione del servizio.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Operatore Economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

#### **Art. 8. Modifiche dell'operatore economico Operatore Economico**

1. In caso di fallimento dell'Operatore Economico, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

#### **Art. 9. Rappresentante dell'Operatore Economico e domicilio; direttore di cantiere**

1. L'Operatore Economico deve eleggere domicilio; a tale domicilio s'intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Operatore Economico deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'Operatore Economico non conduce direttamente il servizio, deve depositare presso la Stazione appaltante, la procura speciale procura speciale notarile in originale o in copia autenticata conferita a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante.
4. L'Operatore Economico, tramite il preposto nominato dall'Operatore stesso, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del preposto nominato dall'Operatore Economico e del personale dell'Operatore stesso per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Operatore Economico è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante della procura speciale notarile in originale o in copia autenticata.

## **Art. 10. Risoluzione del contratto.**

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può risolvere il contratto, nei seguenti casi:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Codice dei contratti;
  - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
  - c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo del Codice dei contratti, sono state superate le soglie stabilite al comma 10 dell'Art. 37 del presente Capitolato Speciale d'appalto;
  - d) l'Operatore Economico si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante può risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:
  - a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'Operatore Economico, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
  - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o al DUVRI, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP;
  - d) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo;
  - e) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
  - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
  - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
  - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
  - l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti all'Operatore Economico e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. La Stazione appaltante può risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall'articolo 108 del codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione il sopravvenire nei confronti dell'Operatore Economico di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

5. Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita da parte dell'Operatore Economico dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.
6. Ai sensi del comma 5 dell'art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto l'Operatore Economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi o le spese per l'indizione di una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Operatore Economico in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'Operatore Economico con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Operatore Economico o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
8. Ai sensi del comma 1 e 2 dell'art. 110 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Operatore Economico, la Stazione appaltante, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo:
  - a) affidando il servizio di completamento e di quello da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo del servizio in contratto nonché del servizio di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo del servizio utilmente eseguiti dall'Operatore Economico inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, interpellando progressivamente le successive, riservandosi comunque la possibilità di procedere ad una nuova gara per il completamento del servizio;
  - b) ponendo a carico dell'Operatore Economico inadempiente:
    - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento del servizio e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Operatore Economico inadempiente;
    - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
    - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza e contabilità, dei maggiori interessi per il finanziamento del servizio, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
9. Nel caso l'Operatore Economico sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

#### **Art. 11. Recesso**

1. Per il recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 109 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione appaltante potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto previo pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 109.
2. Il DEC, ai sensi del comma 4 dell'art. 109 procede in contraddittorio con l'Operatore Economico, o in caso di sua assenza in presenza di due testimoni, a redigere apposito verbale di consistenza da cui risultino i materiali accettati presenti in cantiere, nonché le eventuali opere provvisorie ed impianti ritenuti riutilizzabili dallo stesso DEC ai sensi del comma 5 dell'art. 109.

#### **Art. 12. Cessione del contratto**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **Art. 13. Cessione del credito**

1. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del Codice dei contratti e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.
2. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima dell'emissione da parte dell'Operatore economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Stazione appaltante ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.
3. L'Operatore economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Stazione appaltante, la risoluzione del contratto.
4. Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione appaltante non sono opponibili alla Stazione appaltante stessa, l'Operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

#### **Art. 14. Ordini di Servizio**

1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'Operatore Economico tutte le disposizioni e istruzioni da parte del RUP ovvero del DEC.
2. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'Operatore Economico che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. In alternativa l'ordine di servizio può essere trasmesso con posta elettronica certificata (PEC). In tal caso l'ordine di servizio si dà per conosciuto dall'Operatore Economico acquisita la ricevuta di avvenuta consegna.
3. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal DEC, deve essere visto dal Responsabile del procedimento.
4. L'Operatore Economico è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

#### **Art. 15. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le attività, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, l'Operatore Economico deve rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le

indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato speciale e nel progetto e nel capitolato speciale d'appalto – norme tecniche .

2. L'Operatore Economico, sia per sé che per i propri subappaltatori, subcontraenti e fornitori, deve fornire al DEC copia di tutta la necessaria documentazione di certificazione e taratura delle strumentazioni/attrezzature utilizzate, in assenza della quale il DEC non potrà procedere all'accettazione delle suddette strumentazioni/attrezzature nell'impiego delle prove di laboratorio e in situ.
3. L'Operatore Economico è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per eventuali vizi e difformità dei servizi, in qualunque momento essi si manifestino, anche nel caso la responsabilità dei vizi e delle difformità sia riconducibile a qualunque altro subcontraente (subappaltatore, cottimista, fornitore con posa in opera, lavoratore autonomo, fornitore, ecc.).
4. L'Operatore Economico, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, resta responsabile in via esclusiva che l'esecuzione del servizio sia conforme a tutte le norme tecniche vigenti.
5. L'Operatore Economico che di sua iniziativa abbia utilizzato strumentazioni di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se le strumentazioni avessero le caratteristiche stabilite nel progetto.

#### **Art. 16. Convenzioni in materia di valuta e termini**

1. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta s'intendono in Euro.
2. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, s'intendono I.V.A. esclusa.

## CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

### Art. 17. Consegna e inizio del servizio

1. Il DEC previa autorizzazione del RUP, dà avvio all'esecuzione del contratto.
2. Il DEC comunica all'Operatore Economico il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna del servizio, munito del personale idoneo. Sono a carico dell'Operatore Economico gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
3. La consegna del servizio deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.
4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi relativi agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza prima della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e ne comunica l'esito al DEC. La redazione del verbale di avvio è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale è inefficace e il servizio non può essere iniziato.
5. La consegna del servizio deve risultare da verbale redatto in duplice copia in contraddittorio con l'Operatore Economico; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento del servizio. Il verbale di consegna contiene la dichiarazione che l'area su cui deve eseguirsi il servizio è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione del servizio. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC al RUP.
6. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali e il capitolato speciale d'appalto – norme tecniche, non si procede alla consegna, e il Direttore dell'esecuzione del contratto ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
8. Qualora l'Operatore Economico intenda far valere pretese derivanti da difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna indicando con precisione le ragioni delle pretese.
9. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale del servizio, con la suddivisione che la stessa riterrà più opportuna senza che l'Operatore Economico possa vantare alcun diritto e riconoscimento per la consegna parziale e/o frazionata. Ogni consegna parziale deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi del comma 6. In tal caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge da cui decorreranno i termini contrattuali è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
10. Se nel giorno fissato e comunicato l'Operatore Economico non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il DEC fissa una nuova data per la consegna e la comunica all'Operatore Economico. I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Se anche in tale seconda data l'Operatore Economico non si presenta, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Operatore Economico. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'Operatore Economico è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
11. E' facoltà del DEC, previa autorizzazione del RUP, procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio del servizio determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, per eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale che è destinato a soddisfare. La consegna in via d'urgenza non può costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Operatore Economico.
12. Nel caso in cui, a seguito della consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi del comma precedente, non si

pervenga alla stipulazione del contratto, il DEC tiene conto di quanto effettivamente eseguito e fornito dall'Operatore Economico per rimborsare le relative spese.

13. Qualora la consegna del servizio avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Operatore Economico può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Operatore stesso ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, e comunque in misura non superiore allo 0,2 per cento sull'importo del contratto. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione del servizio nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna del servizio .
14. Oltre alle somme espressamente previste nel comma precedente, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Operatore Economico.
15. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 14 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso, debitamente quantificata, è inoltrata dall'Operatore Economico a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti in caso di rigetto dell'istanza di recesso è formulata dall'Operatore Economico a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna del servizio e da confermare, debitamente quantificata.
16. La facoltà della Stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi qualora il ritardo nella consegna del servizio superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi. Anche in tal caso, comunque, all'Operatore Economico potrà essere riconosciuto unicamente il rimborso calcolato con le modalità di cui al precedente comma 15.

#### **Art. 18. Termini per l'ultimazione del servizio**

1. Il tempo utile per ultimare il servizio compreso nell'appalto è fissato in **giorni 950 (novecentocinquanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio, ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di avvio.
2. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 107 del Codice dei contratti, l'Operatore Economico non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora il servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

#### **Art. 19. Proroghe**

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del Codice dei contratti, se l'Operatore Economico, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare il servizio nel termine contrattuale previsto, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima del termine contrattuale.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine dei 45 giorni, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate successivamente a tale termine; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata per iscritto al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce il parere del DEC.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento motivato del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta; nel provvedimento è riportato il parere del DEC se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei contratti, la durata del contratto può essere modificata limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. Nei casi in cui si manifestasse l'esigenza di una tale proroga, il RUP ne dà comunicazione quanto prima all'Operatore Economico ed avvisa la Stazione appaltante. Durante la proroga l'Operatore Economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante.

## **Art. 20. Sospensioni del servizio ordinate dal DEC**

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 107 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, il DEC può disporre la sospensione del servizio redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli eventi di forza maggiore, le condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le situazioni, non prevedibili al momento della stipula del contratto, che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o di altre modifiche contrattuali di cui all'Art. 37 del presente Capitolato Speciale d'appalto, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti.
2. Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con l'Operatore Economico, deve contenere:
  - a) l'adeguata motivazione che impone la sospensione del servizio;
  - b) l'indicazione dello stato di avanzamento del servizio e delle attività la cui esecuzione rimane interrotta, nonché le cautele adottate affinché alla ripresa tali attività possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;
  - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Operatore Economico e deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione. Se l'Operatore Economico non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DEC è responsabile di una sospensione dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell'art. 107 del Codice dei contratti. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
5. Non appena cessate le cause della sospensione il DEC ne dà comunicazione al RUP che, ai sensi del comma 3 dell'art. 107 del Codice dei contratti, dispone la ripresa del servizio tramite apposito ordine di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale del servizio differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto dall'Operatore Economico.
6. Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all'Operatore Economico, il RUP non procede al differimento del termine contrattuale previsto al precedente comma 5.
7. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente (convenzionalmente fissati in 180 giorni naturali consecutivi), l'Operatore Economico può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà avviso all'ANAC.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che hanno per oggetto solo parti determinate del servizio, da indicare con precisione nei relativi verbali redatti ai sensi del comma 2; in tal caso il differimento dei termini contrattuali, se la sospensione non dipende dall'Operatore Economico, è pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra l'importo del servizio sospeso e l'importo totale del servizio previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo del servizio. Gli importi richiamati sono convenzionalmente definiti sulla base del computo metrico estimativo posto a base di gara, indipendentemente dal fatto che il loro importo a prezzi di contratto sia variato o che le opere siano state oggetto di variante migliorativa proposta dall'Operatore Economico.
9. L'Operatore Economico che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del servizio, senza che il RUP abbia disposto la ripresa del servizio stesso, può diffidare per iscritto lo stesso RUP a dare le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa del servizio, qualora l'Operatore Economico intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
10. L'iscrizione della riserva su entrambi i verbali è condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento. Nessun altro risarcimento o importo a qualunque titolo è dovuto all'Operatore Economico.
11. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 7 e 11, per la sospensione del servizio, qualunque sia la causa, non spetta all'Operatore Economico alcun compenso o indennizzo.

#### **Art. 21. Sospensioni del servizio ordinate dal RUP**

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del Codice dei contratti, il RUP può disporre la sospensione del servizio per cause di pubblico interesse o di necessità; l'ordine di sospensione è trasmesso contemporaneamente all'Operatore Economico e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DEC provvede tempestivamente alla redazione del verbale di cui al comma 2 dell'Art. 20 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a ordinare la sospensione del servizio e dispone la ripresa del servizio, trasmettendo tempestivamente l'ordine all'Operatore Economico e al DEC.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'Art. 20 del presente Capitolato Speciale d'appalto relative ai verbali di sospensione e di ripresa del servizio che debbono essere redatti dal DEC, in quanto compatibili.

#### **Art. 22. Penali in caso di ritardo nell'ultimazione del servizio**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale stabilito nel capitolato speciale d'appalto e nei suoi allegati, virgola saranno applicate le penali previste.
2. Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento del servizio rispetto a quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto – norme tecniche, riportando la quantificazione temporale del ritardo. Il RUP calcola la penale e ne dà comunicazione all'Operatore Economico.
3. Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal RUP in sede di liquidazione della rata di saldo e della relativa conferma da parte dello stesso RUP, in sede di redazione del certificato di verifica di conformità
4. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.
5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi dovuti all'Operatore Economico.
6. È ammessa, su motivata richiesta dell'Operatore Economico, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando riconosca che il ritardo non è imputabile all'Operatore Economico stesso, oppure quando riconosca

che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Operatore Economico. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del RUP, sentito il DEC.

#### **Art. 23. Programma esecutivo del servizio dell'Operatore Economico**

1. Non è prevista la stesura di un programma esecutivo del servizio. Le prove, i saggi di laboratorio e in situ saranno di norma effettuate su chiamata con le modalità stabilite nelle norme tecniche (capitolato d'onori)

#### **Art. 24. Inderogabilità dei termini per l'ultimazione del servizio**

1. Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell'inizio del servizio, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Operatore Economico non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al DEC le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
2. Le cause di cui al comma 1 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione del servizio, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi.

#### **Art. 25. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il servizio.
2. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economico, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al RUP.
3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del RUP, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell'Operatore Economico.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art. 22, comma 1, del presente Capitolato Speciale d'appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio e il termine assegnato dal DEC per completare il servizio ai sensi del comma 1.
5. Sono dovuti dall'Operatore Economico alla Stazione appaltante i danni subiti da quest'ultima a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi o le spese per l'indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Operatore Economico in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non solo con riferimento all'ultimazione di tutte le attività previste dall'appalto, ma anche per singole porzioni di essi, quando il ritardo accumulato nella loro esecuzione è tale, rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato del servizio, da indurre il DEC a ritenere che tale ritardo potrebbe comportare uno slittamento del termine di ultimazione del servizio rispetto a quello contrattuale. In tal caso il DEC individua precisamente le attività che secondo il programma esecutivo avrebbero già dovuto essere terminate ed assegna per la loro ultimazione un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire le attività. Nel caso le attività non siano ultimate entro il termine assegnato, il DEC procede ai sensi del comma 2 ed il RUP può proporre alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto ai sensi del comma 3.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti.



## CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI

### **Art. 26. Servizi a misura**

1. La misurazione e la valutazione del servizio a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci in elenco prezzi.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei servizi a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti nel progetto.
3. La contabilizzazione del servizio a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art. 3, comma 2 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
4. L'elenco dei prezzi unitari ha validità esclusivamente per la definizione della descrizione delle attività, delle unità di misura e dei prezzi unitari.

## CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

### **Art. 27. Pagamenti in acconto**

1. In corso d'opera saranno pagati acconti per le attività effettivamente eseguite sulla base degli stati di avanzamento della prestazione da emettersi con scadenza bimestrale.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di contabilità:
  - a) calcolata con i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art. 3, comma 2, del presente Capitolato Speciale d'appalto;
  - b) incrementato della quota relativa dei costi per la sicurezza previsti nella tabella di cui all'Art. 2, comma 1, colonna CS del presente Capitolato Speciale d'appalto;
  - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti, da svincolarsi con la rata di saldo;
  - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro ( ) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il DEC redige la contabilità nelle forme e con le procedure previste dalla Stazione Appaltante
4. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 29 del presente Capitolato Speciale d'appalto, la Stazione appaltante provvede a corrispondere all'Operatore Economico la somma ammessa al pagamento così come desunta dallo stato di avanzamento delle prestazioni
5. pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa.

### **Art. 28. Pagamenti della rata di saldo**

1. Il DEC entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione del servizio, accertata con apposito verbale, emette il verbale di avanzamento finale delle prestazioni. Il verbale è sottoscritto dal DEC ed è trasmesso al RUP.
2. Con il verbale di avanzamento finale è accertato l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di verifica di conformità e all'emissione della garanzia fideiussoria di cui al comma 6 dell'art. 103 del Codice dei contratti.
3. Il verbale di avanzamento finale del servizio deve essere sottoscritto dall'Operatore Economico entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Operatore Economico non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
4. L'Operatore Economico non può iscrivere sul verbale di avanzamento finale domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento del servizio e deve confermare quelle già iscritte a pena di decadenza.
5. Il RUP esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del Codice dei contratti o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti.
6. Ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Codice dei contratti, all'esito positivo della verifica di conformità, il RUP autorizza l'Operatore Economico all'emissione della fattura per la rata di saldo, il cui pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa. Nel caso in cui l'Operatore Economico non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria di cui al comma 8, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

7. La liquidazione della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L'Operatore Economico rimane quindi responsabile nei confronti della Stazione appaltante per eventuali vizi e difformità che dovessero manifestarsi anche successivamente alla sua emissione.
8. Fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato speciale in relazione agli adempimenti sui pagamenti, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla condizione che l'Operatore Economico presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
  - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
  - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'Art. 53 del presente Capitolato Speciale d'appalto;
  - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto;
  - d) la garanzia sia accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto dell'impresa bancaria o assicurativa che la emette.

#### **Art. 29. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti**

1. Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante della relativa fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, l'indicazione del conto corrente dedicato, e completa dell'indicazione del C.I.G. dell'appalto e, ove presente, del C.U.P..
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
  - a) all'acquisizione del DURC dell'Operatore Economico e degli eventuali subappaltatori e cottimisti, ai sensi dell'Art. 51, comma 2 del presente Capitolato Speciale d'appalto; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;
  - b) agli adempimenti di cui all'Art. 44 del presente Capitolato Speciale d'appalto in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
  - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - d) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e del successivo comma 4, dell'attestazione del revisore o collegio sindacale dell'Operatore Economico e dei subappaltatori/cottimisti, se esistenti, o dell'intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del Codice dei contratti, in caso d'inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Operatore Economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal verbale di avanzamento delle prestazioni l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nel servizio. I tempi necessari per completare tale procedura, indipendenti dalla Stazione appaltante, non rilevano ai fini dell'eventuale applicazione del successivo Art. 30 del presente Capitolato Speciale d'appalto relativo ai ritardi sui pagamenti.
4. Ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Operatore Economico, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione

appaltante provvede alla liquidazione del verbale di avanzamento delle prestazioni trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'Art. 50, comma 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo**

1. Qualora il pagamento degli acconti non vengano effettuati entro il termine stabilito ai sensi dell'Art. 27 del presente Capitolato Speciale d'appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all'Operatore Economico gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. I tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarità contributiva, avviata nel rispetto dei tempi di cui al predetto Art. 27 non sono imputabili alla Stazione appaltante.
2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 28 del presente Capitolato Speciale d'appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
3. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
4. Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell'Operatore Economico, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione del servizio.
5. E' facoltà dell'Operatore Economico, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il mandato di pagamento, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Operatore Economico, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
6. Nel caso di subappalto con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

### **Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo**

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 1664 Codice Civile.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) IV periodo del Codice dei Contratti, in deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al decorrere della prima annualità contrattuale è previsto un adeguamento prezzi, calcolato, con cadenza annuale sulla base della variazione dell'indice NIC (senza tabacchi) pubblicato dall'ISTAT.

### **Art. 32. Anticipazione del pagamento dei materiali**

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

### **Art. 33. Cessioni di crediti**

1. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata.

2. La Stazione appaltante istruisce la documentazione relativa alla cessione e ne dà comunicazione all'Operatore Economico entro 30 giorni dalla ricezione.
3. L'atto di cessione è valido ed efficace per i crediti dell'Operatore Economico relativi alle fatture emesse successivamente alla comunicazione di cui al comma 2

**Art. 34. Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile**

1. Nei casi in cui l'Operatore economico sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese che, successivamente all'aggiudicazione, si riunisce in una società consortile, resta sempre centrale ed esclusivo il ruolo dell'impresa capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di appalto. Ne deriva che all'esecuzione dell'appalto provvede il nuovo soggetto consortile mentre all'amministrazione dello stesso rapporto (es. riscossione del crediti, richiesta di subappalto, gestione del contenzioso, ecc.) è preposta solo l'impresa mandataria. Titolare del contratto continua infatti ad essere il raggruppamento, rimanendo la società consortile un mero strumento di esecuzione dei lavori e, quindi, semplice struttura operativa a servizio del raggruppamento medesimo. Ciò comporta che, anche dopo il subentro della società consortile nell'esecuzione delle opere, tutti i rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a intercorrere direttamente tra il raggruppamento temporaneo, nella figura della capogruppo mandataria, e la Stazione appaltante, restando a essi estranea la società consortile.

## CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

### Art. 35. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta all'Operatore Economico una garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la riscicibilità del maggior danno verso l'Operatore Economico.
2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'importo della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 dell'art. 103 del Codice dei contratti.
3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del Codice dei contratti, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.
4. La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto dell'impresa bancaria o assicurativa che la emette.
5. Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Operatore Economico, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), è svincolata dalla Stazione appaltante all'emissione del certificato di cui all'Art. 53 del presente Capitolato Speciale d'appalto, sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile.
7. La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2 dell'art. 103 del Codice dei contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Operatore Economico di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
8. L'Operatore Economico deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso l'Operatore Economico non provveda, la reintegrazione è effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all'Operatore Economico.
9. In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva può essere ridotta in proporzione alla riduzione dell'importo contrattuale, mentre non è necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell'importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.
10. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
11. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

### **Art. 36. Obblighi assicurativi a carico dell'Operatore Economico**

1. L'Operatore Economico è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'Art. 53 del presente Capitolato Speciale d'appalto; in caso di emissione del certificato di cui all'Art. 53 del presente Capitolato Speciale d'appalto per parti determinate del servizio, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Operatore Economico fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a € 750.000,00 (settecentocinquantamila) Euro.
4. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia o limitazioni in caso di danni ambientali, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
5. Le garanzie di cui al comma 3, prestate dall'Operatore Economico coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Operatore Economico è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici del prestazioni appartenenti alle parti dei servizi scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione alle attività da esse assunte.
6. Le polizze assicurative devono essere accompagnate da idoneo atto che attesti l'esistenza in capo al firmatario per conto dell'impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse.

## CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

### Art. 37. Modifiche al contratto

1. Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DEC propone al RUP la sua adozione indicandone i motivi in apposita relazione. Il RUP, accertate le cause, le condizioni e i presupposti a norma dell'art. 106 del Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DEC a redigere il progetto di modifica. Il RUP approva il progetto e autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del Codice dei contratti se l'incremento di spesa, che non può superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, trova copertura all'interno del quadro economico del servizio. Se l'incremento di spesa non trova copertura nel quadro economico del servizio, il RUP propone l'approvazione alla Stazione appaltante.
2. Nessuna modifica del progetto contrattualizzato può essere introdotta dall'Operatore Economico se non è stata disposta dal DEC con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell'atto di preventiva autorizzazione del RUP. Il RUP potrà disporre a suo insindacabile giudizio l'eliminazione di componenti difformi dal progetto autonomamente introdotte dall'Operatore Economico, con i relativi oneri a carico esclusivamente di quest'ultimo. In ogni caso la Stazione appaltante non riconoscerà all'Operatore Economico alcun compenso per le prestazioni difformi eseguite senza preventiva autorizzazione.
3. Il DEC può disporre modifiche di dettaglio, il cui valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo del contratto, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. Il DEC comunica tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 106 del Codice dei contratti.
4. Ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante può imporre all'Operatore Economico l'esecuzione di modifiche al servizio oggetto dell'appalto fino alla concorrenza in più o in meno di un quinto del valore del contratto. L'Operatore Economico è obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale ed è obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia di variante in segno di accettazione o motivato dissenso. Oltre il limite del quinto del valore del contratto, il RUP deve darne comunicazione all'Operatore Economico che, entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare e a quali condizioni. Il RUP deve esprimersi in merito alle condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora l'Operatore Economico non dia alcuna risposta, si intende manifestata la volontà di accettare la perizia di variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Le condizioni sono recepite in apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto dall'Operatore Economico in segno di accettazione.
5. Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 39 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
6. Le modifiche al contratto relative alla revisione dei prezzi di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 106 del Codice dei contratti sono consentite unicamente con le modalità previste dall'Art. 31 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
7. Le modifiche al contratto relative alla proroga di cui al comma 11 dell'art. 106 del Codice dei contratti sono consentite unicamente con le modalità previste dall'Art. 19 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
8. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  - a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  - b) non è alterata la natura generale del contratto;
  - c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

9. Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 106 del Codice dei contratti comporti il superamento delle soglie economiche indicate al comma 7 dell'art. 106, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell'art. 108 l'Operatore Economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle attività eseguite.
10. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 106 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del Codice dei contratti, il cui complessivo valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto. Il DEC propone tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 106 del Codice dei contratti.
11. Il progetto della modifica o variante deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a quello del progetto in contratto che va a sostituire o integrare, deve prevedere l'aggiornamento del programma esecutivo delle attività deve essere accompagnato dalle autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari, deve essere corredato da un computo metrico estimativo e un quadro economico di raffronto con il progetto originale.
12. La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal DEC, l'adeguamento del DUVRI, con i relativi costi non assoggettati a ribasso.
13. L'autorizzazione del RUP e l'Ordine del DEC all'Operatore Economico relativo a una modifica o variante, riportano il differimento dei termini per l'ultimazione del servizio, nella misura strettamente indispensabile.

#### **Art. 38. Modifiche al contratto per errori o omissioni progettuali**

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del Codice dei contratti, il contratto può essere modificato a causa di errori od omissioni del progetto, che include il Capitolato Speciale d'appalto - Norme tecniche, posto a base di gara che pregiudicano, in tutto o in parte, lo svolgimento del servizio, a condizione che:
  - a) il valore della modifica sia inferiore:
    - a.1) alla soglia di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 35 del Codice dei contratti;
    - a.2) al 15% del valore iniziale del contratto;
  - b) la modifica non altera la natura complessiva del contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. Nel caso l'errore progettuale comporti una modifica al progetto non compatibile con le condizioni di cui al comma 1, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell'art. 108 l'Operatore Economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

#### **Art. 39. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari**

1. Le eventuali modifiche alle prestazioni di cui all'Art. 37 e all'Art. 38 del presente Capitolato Speciale d'appalto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3, comma 3 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti quelli relativi a nuove lavorazioni necessarie per le modifiche, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il DEC e l'Operatore Economico, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. I predetti nuovi prezzi unitari sono ricavati, in ordine di priorità:

- a) dall'elenco prezzi unitari posto a base di gara;
  - b) ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di attività consimili compresi nell'elenco prezzi unitari posto a base di gara;
  - c) dai prezziari di riferimento di cui al comma 3;
  - d) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con utilizzando i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti utilizzati dalla Stazione Appaltante per calcolare i prezzi unitari posti a base di gara e, in subordine, i prezzi elementari dei prezziari di cui al comma 3.
3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:
- a) prezziario della Stazione appaltante;
4. Ai nuovi prezzi calcolati con la modalità di cui al comma 2. Si applica il ribasso offerto dall'Operatore Economico.
5. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all'importo di contratto, si applica l'art. 106 del Codice dei contratti.

## **CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

1. Ai sensi dell'articolo 26, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., l'Operatore Economico deve trasmettere al RUP, entro il termine prescritto da quest'ultimo con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna del servizio se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere assolti:
  - a) dall'Operatore Economico, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
  - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire il servizio direttamente con la propria organizzazione consortile;
  - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione del servizio ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione delle prestazioni; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
  - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Operatore Economico è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
  - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Operatore Economico è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
  - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
3. L'Operatore economici comunica al RUP ed al DEC gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i..
4. L'Operatore Economico deve assolvere gli adempimenti di cui al comma 1, anche nel corso del servizio ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

### **Art. 41. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

1. Anche ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., l'Operatore Economico è obbligato:
  - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza del servizio affidato;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Operatore Economico predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
  3. L'Operatore Economico non può iniziare o continuare il servizio se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'Art. 40, commi 1 e 4 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

## CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO

### Art. 42. Subappalto e cottimo

1. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto, il sub-contratto, di qualsiasi importo, con il quale l'Operatore Economico affida a terzi l'esecuzione di parte del servizio oggetto del contratto di appalto. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'articolo 105 del Codice dei contratti, è considerato subappalto qualsiasi sub-contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate, nell'ambito del cantiere dell'appalto, che richiedono l'impiego di manodopera (quali la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo) nel caso in cui si verifichi una o più delle seguenti condizioni (cd. "contratti similari"):
  - a) l'importo del sub-contratto è superiore al 2% dell'ammontare del servizio oggetto del contratto di appalto;
  - b) l'importo del sub-contratto è superiore a 100.000 Euro;
  - c) l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del sub-contratto.
2. Tutte le prestazioni nonché le attività, sono subappaltabili; ai sensi del comma 2 dell'articolo 105 del Codice dei contratti la percentuale di attività subappaltabile da parte dell'Operatore Economico è stabilita nella misura del 30% (trenta per cento) dell'importo, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.
3. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti, l'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante che potrà essere rilasciata alle seguenti condizioni:
  - a) che l'Operatore Economico abbia indicato all'atto dell'offerta le attività che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
  - b) che l'Operatore Economico provveda al deposito della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale intende affidare il subappalto; in caso di associazione temporanea, società d'impresе o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
  - c) che il subappaltatore sia in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (D.U.R.C.);
  - d) che l'Operatore Economico trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alle attività da realizzare in subappalto;
  - e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Qualora l'importo del contratto di subappalto sia inferiore o uguale a 150.000 Euro, il subappaltatore deve produrre apposita dichiarazione sostitutiva. Qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a 150.000 Euro, l'Operatore Economico deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. L'autorizzazione non potrà essere rilasciata prima della decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell'art. 91 e di cui al comma 2 dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. . Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, D.Lgs. n.159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi servizi, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84, comma 4 del citato decreto legislativo. Qualora tra le prestazioni oggetto del subappalto rientrino quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell'articolo 1 della medesima Legge n. 190, il subappalto potrà essere autorizzato unicamente se il subappaltatore / cottimista risulta iscritto all'apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. "White list") ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i..
  - f) che l'Operatore Economico provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative attività subappaltate. Il contratto di subappalto allegato alla richiesta di autorizzazione deve essere corredato, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 105 del Codice dei contratti, dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, e deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

4. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante. Ai sensi dell'articolo 105, comma 18 del Codice dei contratti, l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, solo se quest'ultima era completa di tutti i documenti necessari. In caso contrario, il termine decorre solo da quando la Stazione appaltante riceve, ad integrazione della richiesta, tutti i documenti necessari per poter avviare e completare l'istruttoria. Questo termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, ed unicamente a condizione che tutti i documenti siano già stati trasmessi, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti solo qualora siano comunque verificate tutte le condizioni di legge per rilasciare l'autorizzazione del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del Codice dei contratti, l'Operatore Economico deve praticare, per le attività affidate in subappalto, i prezzi unitari risultanti dal contratto d'appalto ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento). L'Operatore Economico corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il rispetto di tale ribasso deve risultare da idonea documentazione tecnica ed economica, che deve essere allegata al contratto di subappalto ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 105 del Codice dei contratti, dalla quale emerga con chiarezza l'attività oggetto di subappalto. Tale documentazione deve essere allegata alla richiesta di subappalto ed è oggetto di verifica da parte del DEC. Nel caso l'Operatore Economico intenda subappaltare o affidare a cottimo lavorazioni non direttamente corrispondenti a prezzi unitari di cui all'elenco prezzi unitari di contratto, ed in particolare attività costituenti quota parte di prezzi unitari di cui all'elenco prezzi unitari di contratto, dovrà produrre idonee analisi dei prezzi unitari dalle quali si evincano chiaramente le attività elementari che intende subappaltare, unitamente alla loro valorizzazione economica. Sul punto si richiamano i precedenti commi 2 e 3 ed il successivo comma 11.
6. Al subappaltatore sono affidati gli apprestamenti previsti dal DUVRI . I relativi costi per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; tale documentazione deve essere allegata alla richiesta di subappalto ed è oggetto di verifica da parte del DEC , che provvede anche alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione in fase di esecuzione;
7. L'affidamento di servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
  - a) i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Operatore Economico, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
  - b) all'atto dell'emissione di ciascun Stato di Avanzamento da parte del DEC, l'Operatore Economico deve predisporre per ciascun subappaltatore la contabilità di quanto da questi eseguito far sottoscrivere per accettazione detta contabilità al subappaltatore, e quindi sottoporla all'attenzione del DEC per verifica e conferma.
8. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i servizi.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 105 del Codice dei contratti,.

#### **Art. 43. Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'Operatore Economico resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione del servizio subappaltato.
2. Il DEC e il RUP, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto e di cottimo.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Operatore Economico, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei contratti ed ai fini dell'Art. 42 del presente Capitolato Speciale d'appalto non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; tali attività dovranno essere comunque comunicate alla Stazione appaltante.

#### **Art. 44. Pagamento dei subappaltatori**

1. Ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del Codice dei contratti è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi:
  - a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
  - b) in caso inadempimento da parte dell'Operatore Economico;
  - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.In tali casi, l'Operatore Economico, all'atto dell'emissione di ciascun Verbale di avanzamento della prestazione da parte del DEC, deve trasmettere al DEC la contabilità relativa a quanto eseguito dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo. Le relative fatture del subappaltatore dovranno essere riferite esclusivamente ad attività eseguite e contabilizzate nel medesimo Stato di Avanzamento e dovranno essere sottoscritte per accettazione dall'Operatore Economico.
2. Se la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, l'Operatore Economico è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data del pagamento effettuato a proprio favore relativo a ciascun Stato Avanzamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, relative alle attività dagli stessi eseguite ed inserite nell'ultimo Stato Avanzamento liquidato. Qualora l'Operatore Economico non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Operatore Economico.
3. La Stazione appaltante provvede, al momento dell'emissione di ogni verbale di avanzamento delle prestazioni all'invio all'Operatore Economico di apposito modello da compilare a sua cura con l'importo delle opere eseguite dal subappaltatore contabilizzate nell'avanzamento.
4. Con riferimento a quanto previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti, ed ai sensi dell'Art. 61 del presente Capitolato Speciale d'appalto, i subappaltatori rimangono obbligati al rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 45. Sub-contratti**

1. Sono vietati quei sub-contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il subappalto, ossia l'esecuzione di parte del servizio oggetto dell'appalto. Il Direttore dell'esecuzione del contratto verifica, in fase esecutiva, l'effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le attività oggetto del sub-contratto non riconducibili in realtà ad un subappalto o un cottimo.
2. I sub-contratti quali "fornitura con posa in opera" e "nolo a caldo" non devono comprendere l'esecuzione di servizi oggetto dell'appalto.
3. Nei casi in cui si è in presenza di un sub-contratto è comunque obbligo dell'Operatore Economico provvedere alla comunicazione preventiva al DEC ed al RUP ai sensi dell'art.105, comma 2 del Codice dei contratti, anche per consentire alla Stazione Appaltante di condurre le eventuali verifiche previste dal D. Lgs. 159/2011 s.m.i..
4. Qualora tra le prestazioni oggetto del sub-contratto rientrino quelle maggiormente esposte a rischio di

infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell'art. 1 della medesima Legge n. 190, il sub-contratto può essere affidato unicamente ad impresa che risulta iscritta all'apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. "White list") ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere completata con tale informazione.

5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, non costituiscono subappalto e quindi non necessitano di autorizzazione:
  - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo che soddisfino le seguenti 3 condizioni:
    - a) l'importo non supera la soglia del 2% dell'importo dell'appalto;
    - b) l'importo non supera i 100.000,00 Euro;
    - c) il costo della manodopera e del personale non deve risultare superiore al 50% dell'importo del subcontratto;
  - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di sola fornitura di materiali;
  - i contratti aventi ad oggetto prestazioni di nolo a freddo.

#### **Art. 46. Avalimento**

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 89 del Codice dei contratti, l'Operatore Economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, con la precisazione che l'impresa ausiliaria è responsabile di tutte le prestazioni dedotte in contratto, indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all'Operatore Economico.
2. Ai sensi del comma 7 dell'art. 89 del Codice dei contratti, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti che ha prestato all'Operatore Economico.
3. Nel caso i requisiti prestati prevedano l'effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell'esecuzione dell'appalto, il programma esecutivo del servizio deve consentire l'univoca individuazione delle attività e dei tempi in cui tali mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati.
4. Ai sensi del comma 9 dell'art. 89 del Codice dei contratti, il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di avalimento sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Operatore Economico utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento.
5. Ai sensi del comma 9 dell'art. 89 del Codice dei contratti, il RUP ha l'obbligo di trasmettere sia all'Operatore Economico sia all'impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti l'esecuzione del servizio .

## CAPO 10. CONTROVERSIE

### Art. 47. Riserve, Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'art. 206 del Codice dei contratti, le disposizioni di cui all'articolo 205 del medesimo Codice sull'accordo bonario per i lavori si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
2. Qualora, in corso di esecuzione, l'importo delle riserve iscritte sui documenti contabili raggiunga un valore pari ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell'importo contrattuale il DEC ne dà immediata comunicazione al RUP a cui trasmette, nel più breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell'art. 205 del Codice dei contratti, la propria relazione riservata.
3. Qualora l'importo delle riserve iscritte contemporaneamente sui documenti contabili raggiunga un valore superiore al 15% dell'importo contrattuale, il DEC ammette le riserve, esattamente nell'ordine in cui sono state iscritte, fino a che la somma del loro importo è inferiore al 15% dell'importo contrattuale e, per tali riserve, procede ai sensi del precedente comma 2. Le riserve non selezionate e le eventuali riserve successivamente iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto.
4. Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto può essere avviato con le modalità di cui al comma 2 più volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle già esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle già oggetto di precedenti accordi bonari, non devono superare il 15% dell'importo contrattuale, così come previsto dal comma 2 dell'art. 205 del Codice dei contratti.
5. I limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all'importo contrattuale vigente al momento dell'iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all'importo contrattuale conseguenti all'avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi.
6. Il RUP, ricevuta la comunicazione del DEC di cui al comma 2, ai sensi del comma 4 dell'art. 205 del Codice dei contratti, valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della riserva, nonché la non imputabilità della stessa a maggiori prestazioni per le quali sia in realtà necessaria una modifica ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite percentuale di valore di cui al precedente comma 2. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti. Il RUP prosegue nel procedimento di accordo bonario per le riserve rimanenti, ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5% dell'importo contrattuale.
7. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell'organo di verifica, può:
  - a) richiedere alla camera arbitrale di cui all'art. 209 del Codice dei contratti l'indicazione di una lista di cinque esperti e procedere così come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5 dell'art. 205 del Codice dei contratti;
  - b) formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 la proposta di accordo bonario così come previsto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 205 del Codice dei contratti;
8. Il RUP prima dell'approvazione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'Art. 53 del presente Capitolato Speciale d'appalto, avvia il procedimento di accordo bonario di cui al comma 7 per la risoluzione delle riserve iscritte qualsiasi sia il loro importo, indipendentemente dai limiti percentuali di cui ai commi precedenti.
9. L'esperto, se nominato ai sensi del comma 7 lettera a), oppure il RUP ai sensi del comma 7 lettera b), verificano le riserve in contraddittorio con l'Operatore Economico, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa alla Stazione appaltante ed all'Operatore Economico. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45

(quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Operatore Economico o della Stazione appaltante oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'Art. 48 del presente Capitolato Speciale d'appalto.

10. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi quali l'accordo bonario; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 Euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Operatore Economico, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Operatore Economico, previa audizione del medesimo.
11. La procedura di cui al comma 10 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
12. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Operatore Economico non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. L'eventuale rallentamento o sospensione comporta il risarcimento del danno alla Stazione appaltante e la facoltà di quest'ultima di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 48. Arbitrato e Definizione delle controversie**

1. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del Codice dei contratti per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. E' escluso il ricorso al collegio consultivo tecnico di cui all'art. 207 del Codice dei contratti per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Operatore Economico confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta esclusivamente al Tribunale di Trieste.

#### **Art. 49. Contestazioni tra Stazione appaltante e Operatore Economico**

1. Il DEC o l'Operatore Economico comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del servizio. Il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Operatore Economico, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se la contestazione riguarda fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Operatore Economico per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il processo verbale è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Operatore Economico.
3. Se la contestazione riguarda opere o parti di esse o luoghi, l'Operatore Economico non può proseguire, modificare, rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo verbale di cui al comma 2 da parte del DEC, pena la decadenza del diritto di promuovere la contestazione e l'inammissibilità delle riserve eventualmente iscritte nel registro di contabilità relative all'oggetto della contestazione.

## CAPO 11. MANODOPERA

### **Art. 50. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'Operatore Economico è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione del servizio che formano oggetto del presente appalto, l'Operatore Economico si obbliga ad applicare, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'Operatore Economico anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Operatore Economico dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Operatore Economico o dei subappaltatori e cottimisti, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Operatore Economico è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Operatore Economico risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dei subappaltatori e cottimisti autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto/cottimo. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.
4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente, anche occasionalmente, in cantiere che non sia dipendente dell'Operatore Economico o degli eventuali subappaltatori/cottimisti (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori, noleggiatori, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010 e gli estremi della comunicazione preventiva del sub-contratto prevista dal comma 2 dell'art. 105 del Codice dei contratti.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da Euro 100 ad Euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede a esporla è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

### **Art. 51. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)**

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Operatore Economico, la stipula

di eventuali atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto ed al cottimo, il certificato di cui all'Art. 53 del presente Capitolato Speciale d'appalto, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'Operatore Economico e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1 a cui è riferito.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine, per l'Operatore Economico, i subappaltatori ed i cottimisti; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'Art. 53 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
4. Ai sensi dell'articolo 30 del Codice degli appalti e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
  - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
  - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
  - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Operatore Economico e dei subappaltatori;
  - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'Art. 10, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore o cottimista sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

## **CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 52. Ultimazione del servizio**

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del Codice dei contratti, l'ultimazione del servizio, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Operatore Economico per iscritto al DEC, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con l'Operatore Economico redigendo, nel caso costati che le attività sono effettivamente terminate, apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC al RUP.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il ripristino di eventuali vizi e difformità di piccola entità, accertate da parte del DEC, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

### **Art. 53. Termini per la verifica di conformità per l'accertamento della regolare esecuzione**

1. Ai sensi dell'articolo 102 del Codice il servizio oggetto del contratto è soggetto a certificato di verifica di conformità.
2. Il certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dal certificato di ultimazione del servizio di cui all'Art. 52 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
3. Durante l'esecuzione del servizio la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche del servizio in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale, nel contratto, dalla normativa vigente.
3. La Stazione appaltante effettua la revisione contabile degli atti e approva il certificato di verifica di conformità, determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sulla sua ammissibilità, sulle domande dell'Operatore Economico e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso d'iscrizione di riserve sul certificato di verifica di conformità per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 205, comma 5, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'Operatore Economico.

## CAPO 13. NORME FINALI

### **Art. 54. Sinistri alle persone e danni**

1. Qualora nell'esecuzione del servizio avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il DEC , sentito l'Operatore Economico, compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante e per i terzi le conseguenze dannose.
2. Restano a carico dell'Operatore Economico, indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa:
  - a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto;
  - b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

### **Art. 55. Danni cagionati da forza maggiore**

1. L'Operatore Economico non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Operatore Economico ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni dal giorno dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L'Operatore Economico non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio , tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il DEC procede, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Operatore Economico all'accertamento:
  - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
  - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
  - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Operatore Economico;
  - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione del contratto;
  - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
5. Il DEC redige apposito verbale dell'accertamento di cui al comma 4 alla presenza dell'Operatore Economico.
6. Nessun indennizzo è dovuto dalla Stazione appaltante quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Operatore Economico, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

### **Art. 56. Oneri e obblighi a carico dell'Operatore Economico**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto nel progetto e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Operatore Economico gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - a) gli impianti, la segnaletica, e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato [esclusi oneri per formazione cantiere stradale/autostradale] , adeguato alla entità del servizio, completo di tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione del servizio, la pulizia, la manutenzione e l'eventuale sostituzione di tutti i dispositivi di delimitazione e segnalazione del cantiere,

dei singoli veicoli e delle persone ivi operanti;

- b) *la fornitura di un PC portatile con sistema operativo Win10 o seguenti per la raccolta e visualizzazione dei dati di prova raccolti e forniti nel corso del servizio: a tale scopo lo strumento sarà fornito all'inizio dell'esecuzione del Servizio;*
- c) la pulizia, manutenzione e, ove occorra, sanificazione dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e altri subcontraenti;
- e) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DEC , in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti certificabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al DEC con congruo anticipo disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato. In ogni caso l'Operatore Economico non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- f) l'esclusiva responsabilità sulla non rispondenza del servizio eseguito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- g) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative e comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Operatore Economico a termini di contratto;
- h) l'adozione, nel compimento di tutti le attività, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette alle attività stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità a carico dell'Operatore Economico in caso di infortuni, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del servizio .
- i) la richiesta con congruo anticipo dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la limitazione o la chiusura al transito veicolare delle aree interessate dagli interventi oggetto dell'appalto;
2. L'Operatore Economico è altresì obbligato:
- a) a intervenire alle misure, laddove previste dal DEC, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, ancorché invitato non si presenta;
- b) a firmare, laddove previsti dal DEC, i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal DEC stesso, subito dopo la firma di questi.

## **Art. 57. Obblighi dell'Operatore Economico riguardo alla viabilità autostradale**

### 1. Disposizioni generali

L'Operatore Economico, durante ogni fase lavorativa, è obbligato a disporre di:

- personale idoneo, istruito ed attrezzato per affrontare l'esecuzione delle prestazioni in presenza di traffico autostradale circolante;
- attrezzature per la comunicazione sempre in perfetta efficienza;
- scorta di segnali e dispositivi luminosi in numero sufficiente a far fronte a qualsiasi inconveniente si dovesse verificare durante ogni fase di presenza del cantiere in autostrada.

### 2. Prima dell'inizio del servizio

L'Operatore Economico dovrà:

- richiedere preventivamente apposita "autorizzazione a manovre" per il personale che intende utilizzare nelle attività. Detta richiesta dovrà essere inviata, per il tramite del DEC del Commissario, a S.p.A. Autovie Venete, indicando l'elenco nominativo dei lavoratori per cui si richiede l'autorizzazione;
- comunicare al DEC o ai suoi collaboratori ed al Centro Radio Informativo (CRI) il nominativo ed il recapito del telefono cellulare del preposto presente in cantiere ;

- partecipare alla riunione di coordinamento.
3. Attività in sito  
Per tutte le attività da eseguire in sito sono da rispettare le indicazioni date nel DUVRI o nel capitolato speciale d'appalto – norme tecniche.

#### **Art. 58. Requisiti ambientali**

1. La Stazione appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di tutela dell'ambiente mediante appositi incontri e definizione di specifiche che indichino le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento ambientale.
2. La Società richiede che le attività vengano svolti dall'Operatore Economico e dai suoi eventuali subappaltatori nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.
3. L'Operatore Economico dichiara all'atto della stipula del contratto di conoscere tutte le norme di legge in materia ambientale inerenti l'oggetto del contratto e di impegnarsi a rispettarle, con particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
4. L'Operatore Economico si obbliga ad informare di quanto richiesto dalla Stazione appaltante in materia ambientale tutti i propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed eventuali terzi.
5. L'Operatore Economico e il subappaltatore sono tenuti a:
  - rispettare le indicazioni fornite dalla Stazione appaltante mediante la documentazione di progetto e di gara;
  - adottare tutte le misure di salvaguardia e prevenzione dai rischi ambientali inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
  - prendere in carico i rifiuti prodotti dalla propria attività ed a provvedere a gestire gli stessi (smaltimento) secondo le disposizioni di legge e a proprio carico, ivi inclusi i costi di trasporto e gli oneri di discarica;
  - nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività;
  - informare la Stazione appaltante dei rischi ambientali connessi ed indotti dall'attività svolta;
  - addestrare e formare il proprio personale ad intervenire in caso di contaminazione ambientale accidentale causata dall'attività svolta.
6. L'Operatore Economico assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità anche nei confronti dei Terzi.
7. L'Operatore Economico si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale incidente, evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che potrebbe avere conseguenze sull'ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti dalla Stazione appaltante e dalle normative/regolamenti applicabili in materia ambientale.
8. Anche per le lavorazioni rese presso le sedi/stabilimenti dell'Operatore Economico si impegna all'osservanza di tutte le norme in materia ambientale previste dalle vigenti disposizioni di legge ed eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia ambientale richieste dalla Stazione appaltante.

#### **Art. 59. Facoltà di controllo della Stazione appaltante (verifiche e ispezioni)**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 1662 del codice civile e dal proprio Sistema di Gestione Integrato in accordo alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BSOHSAS 18001 in revisione corrente, di ispezionare e controllare l'andamento delle attività del servizio. In ogni momento la Stazione appaltante avrà diritto di verificare qualsiasi parte del servizio e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni e controlli, in corso di esecuzione, sia presso le aree di intervento della Stazione appaltante, sia presso le sedi delle imprese affidatarie (audit di parte II). L'Operatore Economico non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire gratuitamente le necessarie facilitazioni al fine di agevolare lo svolgimento. L'opposizione

dell'Operatore Economico all'esecuzione di tali controlli è causa di risoluzione in danno del rapporto contrattuale.

2. I controlli e le verifiche della Stazione Appaltante nel corso del servizio non escludono né la responsabilità dell'Operatore Economico per vizi, difetti e/o difformità del servizio o di parte di essi e dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Operatore Economico per le parti e i materiali già controllati e verificati.
3. La Stazione appaltante avrà inoltre il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante funzioni aziendali interne che terzi, sulla qualità delle opere/servizi, sul rispetto della normativa ambientale e di salute e sicurezza, ovvero di fornire disposizioni aggiuntive ai fini della sicurezza dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
4. L'Operatore Economico s'impegna ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare fattivamente a tali iniziative.

#### **Art. 60. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto**

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

#### **Art. 61. Tracciabilità dei pagamenti**

1. L'Operatore Economico è obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 s.m.i., l'Operatore Economico, nonché i subappaltatori ed i cottimisti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'Art. 30 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
3. Ogni pagamento effettuato a favore dell'Operatore Economico, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono prestazioni o forniscono beni in relazione all'appalto, deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG oggetto di appalto ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..
4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.
5. I soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con

i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Art. 62. Disciplina antimafia**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per l'Operatore Economico non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o d'impresie artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 o 90 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

#### **Art. 63. Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell'art. 8 del capitolato generale d'appalto, sono a carico dell'Operatore Economico senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio e l'eventuale messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del servizio;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Operatore Economico tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Operatore Economico e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Operatore Economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altri oneri.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

#### **Art. 64. Riservatezza delle informazioni**

1. L'Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi e alla condotta del servizio.
2. L'Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non possono diffondere notizie né fornire

a terzi documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.

3. L'Operatore Economico è responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2 da parte di un subappaltatore o subcontraente.

#### **Art. 65. Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Operatore Economico è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all'esecuzione del servizio e si obbliga a trattarlo esclusivamente a tali fini.
2. L'Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.
3. L'Operatore Economico presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

#### **Art. 66. Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

**C.U.P.:**  
**CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):**



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA  
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIES  
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA  
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  
n° 3702 del 05 settembre 2008

**Prove di Laboratorio e Servizio di Controllo Qualità di materiali e  
lavorazioni con laboratorio mobile.  
Periodo di riferimento:2018-2019**

**NORME TECNICHE**

***(CAPITOLATO D'ONERI)***

## INDICE

|   |    |
|---|----|
| <a href="#">1.0 Oggetto dell'appalto del servizio - Definizioni</a>   | 48 |
| <a href="#">2.0 Luoghi e modalità di esecuzione del servizio</a>  | 49 |
| <a href="#">2.1.0 Modalità di stipulazione del contratto</a>  | 50 |
| <a href="#">2.2.0 Ammontare del Servizio</a>  | 50 |
| <a href="#">3.0 Normativa di riferimento e Tipologia delle prove previste</a>                                       | 50 |
| <a href="#">3.0.0 Normativa di riferimento per l'esecuzione delle prove</a>   | 50 |
| <a href="#">3.1.0 Tipologia delle prove da eseguire (prove minime)</a>  | 51 |
| <a href="#">3.1.1 Prove minime da eseguire sulle terre</a>  | 51 |
| <a href="#">3.1.2 Prove minime da eseguire sui misti cementati</a>  | 51 |
| <a href="#">3.1.3 Prove minime da eseguire sui conglomerati a legante idraulico</a>                                 | 51 |
| <a href="#">3.1.4 Prove su barre d'acciaio ad aderenza migliorata</a>   | 51 |
| <a href="#">3.1.5 Prove su pali / diaframmi</a>   | 51 |
| <a href="#">3.1.6 Prove minime all'impianto di confezionamento del conglomerato</a>                                 | 51 |
| <a href="#">3.1.7 Prove minime da eseguire per le pavimentazioni</a>  | 51 |
| <a href="#">    Determinazione delle caratteristiche principali del conglomerato bituminoso</a>                     | 51 |
| <a href="#">    Esecuzione di 4 carotaggi per la determinazione dello spessore reso del conglomerato bituminoso</a> | 52 |
| <a href="#">    Determinazione della quantità di bitume per mano d'attacco spruzzato</a>                            | 52 |
| <a href="#">3.1.8 Altre prove</a>   | 52 |
| <a href="#">4.0 Dotazioni minime del Laboratorio Mobile</a>   | 52 |
| <a href="#">5.0 Tempi e modalità di consegna dei risultati delle prove</a>  | 53 |
| <a href="#">5.1.0 Prospetto delle prove da eseguire</a>   | 54 |
| <a href="#">6.0 Personale tecnico per l'espletamento del servizio</a>   | 54 |
| <a href="#">7.0 Misure di sicurezza</a>   | 55 |
| <a href="#">8.0 Oneri e obblighi a carico della Ditta (prestatore del servizio)</a>                                 | 55 |
| <a href="#">9.0 Penalità</a>  | 56 |
| <a href="#">10.0 Allegati</a>   | 57 |

## **NORME TECNICHE - CAPITOLATO D'ONERI**

### **1.0 Oggetto dell'appalto del servizio - Definizioni del Capitolato d'Oneri**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di prove e controlli di laboratorio, anche con l'uso di più laboratori mobili, necessari per la realizzazione di lavori di manutenzione e costruzione di opere di competenza del Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (Venezia-Trieste) ed il Raccordo Villesse-Gorizia.

#### **DEFINIZIONI**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702, ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia "Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto della Autostrada A4 tra Quarto d'Altino e Villesse nonché dell'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia".

L'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702, nonché quelli dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011, n. 3954, art. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014, nominando il Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia nelle funzioni di Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia: successivamente, con D.P.C.M. dd. 20/01/2015, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia.

L'art. 1, comma 2, della citata Ordinanza dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui sopra e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere.

Il presente Capitolato d'Oneri elenca i principali aspetti, procedure e specifiche relative al servizio di esecuzione di prove e saggi per la verifica della qualità e quantità delle lavorazioni svolte dalle imprese operanti presso i cantieri di costruzione e manutenzione delle opere commissariate della rete autostradale in concessione a S.p.A. Autovie Venete, Società di cui la struttura commissariale si avvale.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capitolato d'Oneri si intendono per:

- a. Commissario, il Commissario delegato di cui sopra;
- b. Stazione Appaltante o Amministrazione, il Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il Raccordo Villesse-Gorizia, ex O.P.C.M. n° 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., domiciliato in Via Lazzaretto vecchio n° 26, 34123 Trieste;
- c. Società Concessionaria, la S.p.A. Autovie Venete;
- d. Direttore dei Lavori (D.L.), il Direttore dei Lavori delle opere commissariate che opera per conto del Commissario Delegato di cui sopra;
- e. Servizio, le prestazioni richieste nel presente Capitolato d'Oneri;
- f. Ditta o Laboratorio, il soggetto prestatore del servizio di cui al presente Capitolato d'Oneri;
- g. Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il funzionario designato dal Commissario Delegato ai fini della gestione del presente Servizio;
- h. Impresa, l'impresa (o la capogruppo di un'associazione temporanea d'impresе) risultata affidataria degli appalti emessi dalla scrivente per la costruzione e manutenzione di opere lungo la rete di competenza.

Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto nella gestione del contratto che le spettano, la Stazione Appaltante potrà farsi rappresentare nei confronti della Ditta, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate ed ogni conseguente effetto, dal "Direttore dell'Esecuzione del Contratto" che verrà designato.

Qualora alcuna delle seguenti disposizioni fosse in contrasto con norme di legge o regolamentari sopravvenute, si dovrà far riferimento esclusivamente alla norma di legge o regolamentare in vigore. In ogni caso prevarrà il principio di gerarchia delle fonti.

## **2.0 Luoghi e modalità di esecuzione del servizio**

Il Servizio riguarda l'esecuzione di prove, indagini, prelievi, saggi ed analisi oltre al rilascio di rapporti di prova e certificati ivi incluse le tipologie, tra le suddette fattispecie, aventi valore ufficiale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di rilascio delle autorizzazioni ai laboratori per l'esecuzione e certificazione delle stesse. Il Servizio prevede inoltre l'utilizzo, su richiesta della Stazione appaltante, di due o più laboratori mobili attrezzati e di personale tecnico per l'esecuzione in sito di prove e saggi relativi a materiali, manufatti e strutture in generale di seguito descritti.

Il Servizio verrà prestato nell'ambito dei lavori per la manutenzione delle infrastrutture civili, industriali e stradali di competenza della Stazione Appaltante e dei lavori di realizzazione di nuove opere. Le prove, indagini saggi e prelievi riguarderanno pertanto tutte le tipologie maggiormente diffuse di materiali di base (tra cui ad esempio e non in forma esaustiva: inerti naturali ed artificiali, bitumi, cementi e leganti idraulici, acciai e metalli da costruzione, legno, vetro, materie plastiche, vernici, rivestimenti con film metallici e non, resine, fibre etc.) e di materiali compositi (tra cui ad esempio e non in forma esaustiva: terre, materiali ed aggregati rocciosi, terre stabilizzate con leganti idraulici o altri materiali, conglomerati bituminosi e cementizi, impermeabilizzazioni, mani d'attacco etc.), siano essi sciolti o posti in opera. .

Le prestazioni richieste saranno di norma svolte presso il cantiere di costruzione/manutenzione anche in soggezione di traffico o in presenza di mezzi operativi, nonchè presso gli impianti di confezionamento dei materiali (solitamente compresi entro un raggio di 80 km dal cantiere), così come verranno indicati dalla Stazione Appaltante o dall'Impresa titolare dei lavori.

Tutte le prove in corso d'opera che necessitano di rilascio di certificazione ufficiale ai sensi del D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le Costruzioni" e s.m.i. dovranno essere eseguite e certificate da Laboratori di prova autorizzati ai sensi dell'art.59 del D.P.R. n.380 dd.06/06/2001.

Le prove di laboratorio di cui sopra dovranno essere effettuate esclusivamente nella sede del laboratorio autorizzata dal Ministero competente; a tale disposizione la Ditta esecutrice dovrà attenersi anche per l'esecuzione di prove di compressione su provini di cls aventi tempi di maturazione diversi dai 28 gg., allo scopo di rendere il più possibile omogenei e correlabili i risultati di tali prove con i riscontri ufficiali.

Nel caso il Servizio in ambito cantieristico fosse richiesto dalla S.A successivamente all'esecuzione lavori ed alla rimozione del cantiere, la Ditta dovrà disporre opportuna segnaletica per la chiusura delle singole corsie secondo quanto previsto dalla normativa vigente (il nuovo Codice della Strada D.L. n. 285 del 30/05/92, il Regolamento d'attuazione emesso con decreto n. 495 il 16/12/92 e il Disciplinare Tecnico emesso con decreto ministeriale dd. 10 luglio 2002) e e attenersi alle disposizioni previste D.Lvo 9 aprile 2008 , n. 81 di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'attivazione del Servizio avverrà su chiamata da parte della S.A., anche per il tramite del Direttore dei Lavori o di suoi diretti collaboratori. La comunicazione avverrà anche a mezzo di telefono o sistemi telematici e entro le 24 ore antecedenti, o nel caso venga richiesta alla Ditta l'apposizione della segnaletica di cantiere, entro le 48 ore precedenti l'intervento. Dovrà essere quindi comunicato alla S.A., contestualmente all'Affidamento del Servizio, un numero telefonico e un recapito telematico sempre reperibili per la chiamata di attivazione dalla quale, entro i termini sopra specificati, la Ditta dovrà rendere disponibile il proprio personale ed i propri mezzi presso i luoghi di lavoro indicati.

### **2.1.0 Modalità di stipulazione del contratto**

- Il contratto è stipulato “a misura”.
- L’importo del contratto è determinato in sede di gara a seguito dell'avvenuta aggiudicazione al minor prezzo (art. 95 comma 4 del Dlgs 50/16 e s.m.i. )
- I prezzi contrattuali così come offerti dall'Affidatario in sede di gara mediante ribasso percentuale su Elenco Prezzi sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di quanto eseguito oltre che di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. n° 50/2016.

### **2.2.0 Ammontare del Servizio**

L'importo complessivo del Servizio è quello stabilito all’art.2 della Parte Generale del presente Capitolato.

## **3.0 Normativa di riferimento e Tipologia delle prove previste**

### **3.0.0 Normativa di riferimento per l'esecuzione delle prove**

Per le prove in corso d’opera che necessitano di rilascio di certificazione ufficiale ai sensi dell’attuale normativa, la Ditta dovrà essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art.59 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed in particolare essere in possesso almeno dei requisiti di cui alle circolari 8 settembre 2010, n.7617, n.7618. La Ditta esecutrice del Servizio dovrà essere inoltre in possesso dei requisiti di cui al D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i. per poter effettuare le indagini, prove e controlli previsti in corso d'opera. La Ditta dovrà essere inoltre in possesso di un “Sistema di Gestione della Qualità” certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 da parte di un organismo terzo indipendente ed accreditato, di adeguata competenza ed organizzazione.

Il Servizio ha ad oggetto principalmente l'esecuzione di indagini, prove, controlli corrispondenti all'impiego di materiali di base e compositi già sopra citati e all'analisi di manufatti, strutture, terreni etc compresi e descritti nelle suddette norme tecniche. Le suddette indagini potranno quindi riguardare le seguenti categorie di opere:

- Costruzioni civili ed industriali;
- Opere dell'ingegneria idraulica;
- Opere d'arte in genere;
- Terre, Rocce da scavo, Rilevati, Consolidamenti e altre opere della Geotecnica;
- Opere complementari quali Impiantistica in generale, Segnaletica, Barriere di sicurezza, etc...;
- Materiali, Manufatti ed Impianti speciali per la gestione di reti stradali;

La Ditta esecutrice del servizio dovrà essere in grado di eseguire o far eseguire tutte le prove suddette anche soddisfacendo alle prescrizioni di normative speciali, anche a carattere regionale, quali le norme riguardanti la sismicità del territorio e le norme in materia di tutela dell’ambiente.

Per l'esecuzione di prove speciali sottoriportate è richiesto il possesso del certificato di qualificazione rilasciato da Centro Italiano di Certificazione per le Prove Non Distruttive o equipollente:

Ultrasonora, Sonica, Sclerometrica, Chimica in Sito, di Permeabilità, del Potenziale di Corrosione dell'Armatura, di Estrazione, della Tensione Residua, di Penetrazione, con Martinetti Piatti, di Carico.

### **3.1.0 Tipologia delle prove da eseguire**

A titolo indicativo si elencano di seguito le tipologie di prove che la Ditta di regola potrà essere chiamata a svolgere giornalmente presso il cantiere.

#### **3.1.1 Prove da eseguire sulle terre**

- prove di carico;
- densità in sito;
- classificazione delle terre;
- prelievi vari.

#### **3.1.2 Prove da eseguire sui misti cementati**

- prove CBR;
- peso specifico;

#### **3.1.3 Prove da eseguire sui conglomerati a legante idraulico**

- prova di slump/spandimento su tavola vibrante per SCC;
- prelievo di due cubetti di calcestruzzo per ogni nuovo getto ed esecuzione della prova a compressione a 28 gg;
- prova MILANO per la determinazione del contenuto in legante e curva granulometrica;
- prelievi vari.

#### **3.1.4 Prove su barre d'acciaio ad aderenza migliorata**

- piegamento barre
- trazione barre
- rilievo marchio

#### **3.1.5 Prove su pali / diaframmi**

- Prove tipo Cross-Hole
- Prove tipo Echo Test
- analisi ammettenza meccanica su palo
- prove di carico statiche su palo (*eventuali su richiesta: escluse dalla quotazione*)

#### **3.1.6 Prove minime all'impianto di confezionamento del conglomerato**

- controllo delle caratteristiche granulometriche dei cumuli di materiale per l'approvvigionamento del miscelatore: dimensioni, coefficiente di forma e appiattimento;
- verifica del dosaggio all'impianto e relative analisi granulometriche dei materiali ai dosatori secondo quanto previsto dagli studi presentati dall'Impresa;
- misura della temperature di confezionamento, di essiccamento e dell'impasto;
- prelievo del conglomerato per il riscontro della quantità di legante impiegato, curva granulometrica, Stabilità e Scorrimento Marshall e su richiesta prova a trazione indiretta;
- prelievo del legante e determinazione della penetrazione, della temperatura di rammollimento e della viscosità dinamica a due diverse temperature.

Le prove elencate dovranno essere eseguite almeno due ore prima dell'inizio delle lavorazioni; i risultati dell'analisi granulometrica e della percentuale di legante impiegato dovranno essere forniti alla D.L. prima della consegna del materiale in cantiere.

#### **3.1.7 Prove da eseguire per le pavimentazioni**

*Determinazione delle caratteristiche principali del conglomerato bituminoso*

- percentuale di legante nel conglomerato;

- curva granulometrica;
- confezionamento di quattro formelle Marshall per la determinazione della Stabilità e dello Scorrimento;

*Esecuzione di 4 carotaggi per la determinazione dello spessore reso del conglomerato bituminoso*

Sono compresi:

- carotaggio (compreso di carotatura, taglio, rettifica);
- determinazione degli strati e rilievo degli spessori;
- percentuale dei vuoti e densità degli strati;
- grado di costipamento degli strati;

*Determinazione della quantità di bitume per mano d'attacco spruzzato*

Per l'esecuzione di 4 rilievi di bitume spruzzato:

I risultati dell'analisi granulometrica e della percentuale di legante impiegato dovranno essere forniti alla D.L. entro due ore dall'inizio delle lavorazioni.

La caratterizzazione delle carote e del bitume per mano d'attacco dovranno essere disponibili all'atto dell'esecuzione comunicandole anche verbalmente al personale della società presente.

### **3.1.8 Altre prove**

Più in generale potranno anche essere richieste specifiche prove non riportate nel presente Capitolato d'Oneri ed allegato Elenco Prezzi che riguardano a titolo meramente esemplificativo le seguenti tipologie:

- stabilizzazioni a leganti idraulici e miscele di leganti idraulici e non;
- vernici e segnaletica stradale;
- caratterizzazione geotecnica dei siti;
- indagini sulle opere di fondazione, anche profonde
- acciaio laminato e trattamenti anticorrosivi;
- caratterizzazione chimico/fisica/meccanica dei materiali.

## **4.0 Dotazioni minime del Laboratorio Mobile**

I laboratori mobili utilizzati dalla Ditta per le attività in un cantiere di cui ai punti precedenti, dovranno essere dotati delle seguenti attrezzature minime, installate in forma fissa o rimovibile:

- crivelli UNI  $\varnothing 30$ , setacci ASTM  $\varnothing 30$ , con fondo e coperchio per l'analisi granulometriche degli aggregati;
- vibro vaglio meccanico o elettromagnetico;
- stufa da essiccazione con regolazione termostatica della temperatura fino a 200°C;
- 2 (due) estrattori a testata fredda, a caduta e di capacità da 1,5 kg ciascuno, corredati con apparecchio di riscaldamento atto a consentire la regolazione della temperatura per la separazione del bitume dall'impasto;
- una centrifuga o un forno a calcinazione a seconda della richiesta della D.L.;
- una centrifuga con velocità regolabile non inferiore a 300 g/min, di capacità 200g per la separazione del filler dalla soluzione bituminosa ottenuta dall'estrattore di cui al punto precedente;
- una bilancia di precisione, sensibilità 0,01g e portata 5kg;
- una bilancia di precisione, sensibilità 0,1g e portata 15kg anche per pesate idrostatiche;
- 4 (quattro) o più fustelle Marshall con basi e collari di prolunga;
- un costipatore meccanico per il confezionamento dei provini Marshall;
- un estrattore per le formelle Marshall;
- una pressa Marshall completa con ganasce di rottura e indicatori a quadrante per la determinazione della Stabilità (CNR B.U. n.30 del 15.03.73), dello Scorrimento e l'esecuzione della prova a Trazione Indiretta (CNR B.U. n.134/91);

- un bagno d'acqua munito di apparecchio di riscaldamento per la regolazione termostatica della temperatura a 60°C e 25°C;
- penetrometro per la prova di penetrazione sui bitumi (EN 1426, CNR 24/71);
- strumento per la misura della temperatura di rammollimento "palla-anello" (EN 1427, CNR 35/73);
- viscosimetro Rotazionale Brookfield (SN n.67/1722/a – prEN 13302);
- serie di setacci e griglie per la determinazione dell'indice di appiattimento e regolo misuratore per il coefficiente di forma degli inerti (CNR 95/84);
- frigorifero;
- cartoncini per il prelievo delle mani d'attacco e la determinazione della quantità in peso spruzzata;
- fresa carotatrice (elettrica o a scoppio) con corone di ricambio ø10cm e ø16cm;
- 2 termometri di vetro a scala estesa fino a 60°C e fino a 250°C;
- volumometro per la misura della drenabilità;
- metri, regoli, calibri e termometri a lettura diretta;
- casseforme per prelievi di calcestruzzo;
- cono di Abrams (UNI 9418);
- vibratori per calcestruzzo;
- apparecchiature per le prove di carico con piastra su terre (CNR B.U. n.146/92);
- volumometro a sabbia per la determinazione della densità in sito delle terre (CNR B.U. n.22/71);
- secchi metallici, filtri, idonei solventi, provettoni graduati, acqua distillata, recipienti, cucchiai, spatole e ogni altro apparecchio di ausilio alle prove prescritte;
- compattatore CBR per l'esecuzione di prova CBR, completo di tutti gli accessori.

## **5.0 Tempi e modalità di consegna dei risultati delle prove**

Si rende evidenza che il servizio di cui trattasi avrà una durata presunta complessiva pari a 950 (novecentocinquanta) giorni naturali consecutivi a partire dalla data di avvio del servizio.

La disponibilità del Servizio dovrà essere resa dalla Ditta entro le 24h dalla richiesta formalizzata dalla S.A. o da un suo rappresentante nominato (es Direttore Esecuzione del Contratto).

I risultati delle prove richieste, i cui tempi di consegna non sono stati esplicitati nei paragrafi precedenti, dovranno essere disponibili il giorno successivo, fatto salvo il rispetto dei tempi tecnici di maturazione dei provini e di esecuzione delle prove stesse.

Per ciascuna prova o gruppo omogeneo di prove s'intende compresa e compensata nei prezzi pattuiti l'emissione di un certificato di laboratorio comprovante gli esiti della prova stessa, debitamente compilato e siglato come da schemi tipo riportati in appendice al presente Capitolato d'Oneri. Tutti i certificati dovranno essere prodotti entro e non oltre 20gg (venti) dalla data di esecuzione delle prove.

All'atto dei prelievi eseguiti in cantiere dovrà essere compilato dal tecnico della Ditta esecutrice del Servizio di Laboratorio un rapporto giornaliero che indichi il numero e la tipologia delle prove eseguite, la data, il luogo e ogni altra informazione utile alla ricostruzione del lavoro svolto secondo lo schema tipo allegato al presente. Il rapporto dovrà essere compilato in duplice copia, sottoscritto dal tecnico presente in cantiere e da un tecnico della Direzione Lavori. In calce al presente Capitolato viene allegato uno schema di rapporto (Allegato B).

Potranno anche essere richieste ulteriori prestazioni, riportate nell'allegato Elenco Prezzi, di tipologia e/o modalità esecutive diverse da quelle esposte: in tal caso i tempi e le modalità di esecuzione e restituzione dei risultati verranno concordati di volta in volta con la D.L.. In ogni caso la Ditta dovrà essere pienamente organizzata per eseguire quanto ulteriormente richiesto.

Nel caso venisse richiesta dalla S.A. l'esecuzione di una prova o di un accertamento non individuato dal presente Capitolato o già incluso nell'allegato Elenco Prezzi, il prestatore del Servizio si impegna all'esecuzione della stessa, agli stessi patti e condizioni del presente appalto, previo concordamento di un nuovo prezzo basato su una specifica analisi di mercato e comprensivo del ribasso offerto in sede di gara.

A tal fine potranno essere utilizzati, a titolo esemplificativo, il tariffario ANAS delle prove di Laboratorio del Centro Sperimentale Stradale di Cesano nonché le voci di Elenco Prezzi del prezzario generale ANAS riguardanti le Prove sui Materiali e Sondaggi nelle rispettive ultime edizioni disponibili al momento del concordamento. I nuovi prezzi saranno concordati mediante verbale sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dalla Ditta.

### **5.1.0 Prospetto delle prove da eseguire**

Il numero delle prove elencate nella tabella seguente, riferito ad ogni macrovoce, indica la singola prestazione. E' discrezione della S.A. - secondo le necessità espresse dal D.L. - richiedere la presenza in cantiere del laboratorio per l'esecuzione di prove singole, ovvero per l'esecuzione di più prove durante la stessa giornata; nel caso si dovesse rendere necessario effettuare l'esecuzione contemporanea di prove diverse, la Ditta dovrà rimanere obbligata a garantire la presenza di propri tecnici e relative attrezzature su ciascun sito.

In ogni caso le prestazioni vengono riconosciute secondo il prospetto di seguito riportato, fermo restando che i prezzi unitari applicati saranno quelli offerti dalla Ditta.

*Il Prospetto delle prove da eseguire è quello di cui all'allegato PS01.*

Nel caso le prove o le singole prestazioni venissero svolte in orario notturno o festivo le specifiche competenze maturate verranno liquidate con una maggiorazione del 30% sul prezzo riportato nel prospetto e nell'allegato Elenco Prezzi.

Qualora le prove o le singole prestazioni venissero svolte in orario notturno in giornate festive (domenica notte ed altre festività) è prevista una maggiorazione del 50% sul prezzo riportato nel prospetto e nell'allegato Elenco Prezzi.

Qualora venissero richieste prove riportate nel prezzario allegato ma non nel prospetto di cui sopra, alla Ditta sarà riconosciuto il prezzo della singola prova, il riconoscimento della tariffa chilometrica, etc e nel caso di prestazioni in orario festivo/notturno gli aumenti relativi previsti per ogni singola voce.

La Ditta dovrà attivamente rapportarsi con la S.A. o con il soggetto da questa indicato per stabilire un piano programmato dell'esecuzione del Servizio e seguirne tutti gli sviluppi, modifiche ed integrazioni che l'evolvere dei lavori comporterà al piano stesso, ivi compresi le necessarie sospensioni e riprese come sopra menzionato.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

### **6.0 Personale tecnico per l'espletamento del servizio.**

Il personale tecnico coinvolto direttamente nell'espletamento dei servizi dell'appalto dovrà essere in possesso di specifici titoli di studio/referenze come di seguito precisato:

- n.2 (due) Responsabili di laboratorio in possesso di laurea in discipline tecniche specialistiche;
- n.4 (quattro) Referenti tecnici in possesso di laurea o diploma in discipline tecniche;
- n.4 (quattro) Operatori qualificati di provata esperienza nel settore.

Le lauree in discipline tecniche specialistiche richieste sono le seguenti: ingegneria civile, architettura o geologia. I diplomi in discipline tecniche richiesti sono i seguenti: geometra o perito edile.

In sede di offerta i concorrenti dovranno dichiarare l'impegno ad utilizzare per l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto il personale tecnico in possesso dei titoli di studio richiesti.

Prima dell'inizio del servizio l'aggiudicataria dovrà trasmettere, con apposita dichiarazione i nominativi, dati anagrafici e titoli di studio ed abilitazione, del personale tecnico coinvolto direttamente nell'espletamento dei servizi.

## **7.0 Misure di sicurezza**

La Ditta dovrà redigere, ai sensi del D.Lgs 81/2008, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi o, a seconda dei casi, Piano Operativo di Sicurezza per le specifiche lavorazioni da svolgere in cantiere e provvedere alla trasmissione dello stesso all' RSPP o C.S.E. per l'adeguamento dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento di competenza.

La Ditta dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori attenendosi a quanto previsto dal DUVRI e/o Piano di Sicurezza e di Coordinamento specifico del cantiere di cui trattasi e dal proprio DVR / Piano Operativo di Sicurezza.

La Ditta provvederà inoltre a:

- fornire l'elenco del personale, delle attrezzature e mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione dell'incarico;
- fornire tutta la documentazione di cui all'allegato 17 D.Lgs. 81/2008 ai fini della valutazione dell'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera a) D.Lgs. 81/2008;
- far osservare a tutti i propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori tutte le norme e disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare per l'esecuzione dell'incarico;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi impiegati nel servizio, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- dotare tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
- 

E' fatto obbligo alla Ditta fornitrice del Servizio, nel caso di intervento in un cantiere, di partecipare alle riunioni di coordinamento che il C.S.E. intenderà convocare anteriormente o contestualmente all'inizio delle attività oggetto del presente contratto, al fine di gestire le potenziali interferenze tra le attività della Ditta Prestatore di Servizi e le lavorazioni dell'Impresa Appaltatrice.

Viene fatto divieto alla Ditta di usare le attrezzature ed i mezzi del Committente e dell'Impresa Appaltatrice, se non preventivamente autorizzato.

## **8.0 Oneri e obblighi a carico della Ditta (prestatore del servizio)**

Oltre agli oneri e agli obblighi previsti dal Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, dal presente Capitolato d'Oneri, nonché dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento, il Prestatore di Servizi, a propria cura e spese e senza diritto ad alcun compenso, avrà a suo carico:

- la conservazione dei saggi effettuati e dei resti dei provini fino alla redazione del certificato di collaudo dei lavori relativi a ciascun lotto/opera; alla scadenza di tale termine, e solo su esplicita autorizzazione della Committente, tali saggi e resti saranno destinati a recupero/smaltimento secondo le normative vigenti a cura e spese della Ditta prestatrice del servizio;
- le spese per la trasmissione alla Committente dei certificati, delle relazioni di interpretazione dei risultati e la redazione e trasmissione dei disegni esplicativi delle prove e degli accertamenti eseguiti;

- la trasmissione, su richiesta della Committente, dei certificati di taratura delle attrezzature utilizzate e i relativi rinnovi periodici.

## **9.0 Penalità**

Per ogni giornata lavorativa di ritardato o mancato intervento e fino ad un max di 10gg anche non consecutive e cumulabili, nell'intero periodo previsto per l'espletamento del Servizio, verrà applicata una detrazione pari all' 1‰ (uno per mille) dell'intero importo appaltato.

Dopo il 10° giorno, oltre all'applicazione delle penali al paragrafo precedente, potrà essere avviata dalla Direzione di esecuzione del contratto la procedura di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta.

Le medesime penalità e condizioni verranno applicate anche nel caso in cui la Ditta, pur presente, non esegua, per motivi non imputabili a cause di forza maggiore, una o più delle prove richieste tra quelle previste nel presente Capitolato d'Oneri.

Nel caso in cui le modalità e i tempi previsti per l'emissione dei certificati, di cui al paragrafo 5.0, non vengano rispettati si applicheranno le medesime penali e condizioni stabilite per le prove non eseguite.

## 10.0 Allegati alle Norme Tecniche

### 10.1 Modello di riferimento e contenuti minimi del certificato

| INTESTAZIONE DELLA DITTA           |  |
|------------------------------------|--|
| RICHIEDENTE                        | COMMISSARIO DELEGATO   |
| DATA DELLA PROVA                   | .....  |
| DATA DEL CERTIFICATO               | .....  |
| IMPRESA                            | .....  |
| INDICAZIONI                        | <i>nome dell'appalto incluso CIG e CUP, luogo delle prove (località dell'impianto o progressiva chilometrica del cantiere), identificazione del prelievo o prova effettuati.</i> |
| PROVA ESEGUITA (con rif. di norme) |  |
| VALORI RISCONTRATI DALLA PROVA     |  |
| L'ESECUTORE DELLA PROVA            | IL DIRETTORE DEL LABORATORIO   |

**VERBALE DI PROVE E DI PRELIEVI DI MATERIALE IN SITO**

**N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**DITTA:** \_\_\_\_\_

**CANTIERE DI RIFERIMENTO:** \_\_\_\_\_

**IMPIANTO (eventuale):** \_\_\_\_\_

**PERSONE PRESENTI ALLA PROVA / PRELIEVO CAMPIONI:** \_\_\_\_\_

**PROVE IN SITU:** \_\_\_\_\_ **CONDIZIONI METEO:** \_\_\_\_\_

|          |          |
|----------|----------|
| n° _____ | n° _____ |

**RIFERIMENTI PER INDIVIDUARE L'UBICAZIONE DELLE PROVE INDICATA DALLA D.L.:**

Prova n° \_\_\_\_\_ riferimento \_\_\_\_\_

**PRELIEVO MATERIALI PER PROVE:**

|          |          |
|----------|----------|
| n° _____ | n° _____ |

Percorrenza Km \_\_\_\_\_

Prestazioni personale h \_\_\_\_\_

**PUNTI DI PRELIEVO INDICATI DALL D.L.:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**PROVE RICHIESTE DA \_\_\_\_\_ IN NOME E PER CONTO DI \_\_\_\_\_**

**TECNICO DITTA (nome, cognome):** \_\_\_\_\_

**Per il COMMISSARIO DELEGATO**  
**(D.L. o suo incaricato)**

.....

**TECNICO DITTA**

.....